



ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO  
con sedi staccate di Ostra Vetere e Castelleone di Suasa  
*Piazzale della Liberazione, 2 – 60013 CORINALDO (AN)*  
Codice Meccanografico **ANIC834008** – Codice Fiscale **92015290429**  
Tel. **071.67161** — e-mail: [anic834008@istruzione.it](mailto:anic834008@istruzione.it) – sito [www.iccorinaldo.edu.it](http://www.iccorinaldo.edu.it)

**Comunicato n. 194**

Corinaldo, 02 aprile 2025

Al personale docente con contratto **a tempo determinato**

All'Ufficio personale

Al DSGA

Al sito WEB

Agli Atti

Oggetto: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTO** l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

**VISTA** la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

**VISTA** la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

**VISTO** l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

**VISTA** la Legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56);

**DATO ATTO** che la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio orientamento già consolidato, ha affermato che: '..... il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.' (sent. 16715/24) così fornendo alla normativa nazionale - di cui al D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e alla Legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56) - un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea (art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.);

**VISTA** la Nota MIM - Nota del 27/03/2025 - Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato;

**Firmato digitalmente da VESPOLI CATERINA**

nuovamente, tempestivamente tutto il personale scolastico a tempo determinato a produrre, prima del termine del contratto di lavoro, istanza di ferie da usufruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche (a titolo esemplificativo: festività natalizie, festività pasquali, festività di carnevale e ponti, come da calendario regionale).

#### **I.1 - Normativa e disposizioni attuative**

In assenza della sollecitata domanda, si avvisano le SS.LL della perdita del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Con la presente si considera espletato l'adempimento della scrivente di porre il personale scolastico a T.D. in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.



**Dirigente Scolastica**  
**Dott.<sup>ssa</sup> Caterina Vespoli**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi de D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa